

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova
Direzione Ambiente Energia
Segreteria Tecnica ATO

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 12 Maggio 2009

Decisione N. 5

OGGETTO: Decisione n. 9 del 17 Dicembre 2008 - Stato della contrattazione con il gestore.

L'anno duemilaotto, addì 12 Maggio 2009 alle ore 14.30 presso la Sala Multimediale – 1° Piano – Se.Di. della Provincia di Genova (Quarto), Largo F. Cattanei, 3 - si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 47) sia in termini di rappresentanza (abitanti pari al 90,56% della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	x	
Comune di Avegno		x
Comune di Bargagli	x	
Comune di Bogliasco	x	
Comune di Borzonasca		x
Comune di Busalla		x
Comune di Camogli		x
Comune di Campo Ligure	x	
Comune di Campomorone	x	
Comune di Carasco	x	
Comune di Casarza Ligure	x	

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Casella	x	
Comune di Castiglione Chiavarese		x
Comune di Ceranesi	x	
Comune di Chiavari		x
Comune di Cicagna		x
Comune di Cogoleto		x
Comune di Cogorno	x	
Comune di Coreglia Ligure	x	
Comune di Crocefieschi	x	
Comune di Davagna	x	
Comune di Fascia		x
Comune di Favale di Malvaro	x	
Comune di Fontanigorda	x	
Comune di Genova	x	
Comune di Gorreto	x	
Comune di Isola del Cantone	x	
Comune di Lavagna		x
Comune di Leivi		x
Comune di Lorsica		x
Comune di Lumarzo	x	
Comune di Masone	x	
Comune di Mele	x	
Comune di Mezzanego		x
Comune di Mignanego	x	
Comune di Moconesi	x	
Comune di Moneglia	x	
Comune di Montebruno	x	
Comune di Montoggio	x	
Comune di Ne	x	
Comune di Neirone	x	
Comune di Orero	x	
Comune di Pieve Ligure	x	
Comune di Portofino		x
Comune di Propata		x
Comune di Rapallo	x	
Comune di Recco	x	
Comune di Rezzoaglio	x	

ENTE	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Ronco Scrivia	x	
Comune di Rondanina		x
Comune di Rossiglione	x	
Comune di Roverno	x	
Comune di S. Colombano Certenoli	x	
Comune di S. Margherita Ligure	x	
Comune di S. Olcese	x	
Comune di S. Stefano d'Aveto		x
Comune di Savignone		x
Comune di Serra Riccò	x	
Comune di Sestri Levante	x	
Comune di Sori	x	
Comune di Tiglieto	x	
Comune di Torriglia		x
Comune di Tribogna	x	
Comune di Uscio		x
Comune di Valbrevenna	x	
Comune di Vobbia	x	
Comune di Zoagli	x	
Totale n.	795.209	82.873
Totale abitanti n.	47	20

E' inoltre presente l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore della Direzione Ambiente Energia della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova

LA CONFERENZA

➤ Premesso che in data 17 Dicembre 2008 questa Conferenza dei Sindaci assumeva la Dec n. 9, avente ad oggetto la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. della Provincia di Genova, che di seguito si trascrive:

- ***“Premesso che con decisione n. 8 del 13 giugno 2003 questa Conferenza dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Genova aveva, fra l'altro, deciso:***

1) di affidare la gestione del S.I.I. per il periodo transitorio previsto ad AMGA S.p.A., nella sua qualità di società di capitali partecipata dal Comune di Genova appartenente all'ATO nella Provincia di Genova;

- 2) *di affidare ad AMGA S.p.A. il coordinamento delle gestioni salvaguardate e di quelle che sarebbero state eventualmente autorizzate, anche mediante la costituzione, tra i suddetti gestori salvaguardati, di una o più associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) nelle quali AMGA S.p.A. avrebbe assunto il ruolo di mandataria;*
 - 3) *di approvare lo schema della "carta dei servizi" riportante i parametri minimi tecnico-gestionali che dovranno essere tassativamente accettati e rispettati dall'affidatario della gestione del S.I.I. nel periodo transitorio, rinviando al successivo provvedimento l'inserimento delle eventuali integrazioni di dettaglio;*
 - 4) *di dare mandato al Comitato Consultivo di predisporre e sottoporre alla Conferenza entro il 31/12/2003 la bozza della convenzione relativa alla gestione transitoria del S.I.I. affidata ad AMGA S.p.A. e di cui al precedente punto 2 sulla base del programma degli interventi e del relativo piano finanziario, già approvato con la decisione n. 7/2003;*
 - 5) *di stabilire che la convenzione avrebbe dovuto tra l'altro necessariamente contenere:*
 - a) *l'istituzione di un organismo di consultazione tra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, i Comuni e le Comunità Montane per la migliore attuazione del Piano Preliminare d'Ambito e del connesso Programma degli Interventi;*
 - b) *l'istituzione di un organismo di consultazione fra A.T.O., A.M.G.A. S.p.A. in qualità di gestore, le società salvaguardate, Comuni e le Comunità Montane per i quali è prevista la cessazione delle gestioni in economia per individuare, con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31.12.2003, i termini, le modalità di compensazione, anche economica, e la relativa quantificazione per il conferimento degli impianti da parte delle gestioni in economia anche con riferimento al personale (in forza al servizio alla data fissata con provvedimento della Regione Liguria), nonché agli oneri per l'estinzione di eventuali mutui contratti per investimenti nel servizio idrico;*
 - c) *l'obbligo di AMGA di realizzare gli interventi previsti nel redigendo Piano degli Interventi di cui alla decisione n. 7;*
 - d) *la previsione secondo cui la mancata osservanza da parte di AMGA degli obblighi contenuti nella stipulanda convenzione determinerà la revoca dell'affidamento transitorio;*
 - e) *la previsione secondo cui l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento transitorio derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 35, comma 5, 1. 448/2001, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di AMGA;*
- *Premesso, altresì, che l'affidamento temporaneo ad AMGA era stato giustificato alla luce di una serie di considerazioni, tra cui l'opportunità di assicurare una gestione integrata del servizio idrico nell'ATO Genovese, secondo i criteri stabiliti dalla Legge 36/94, al fine di avviare il processo di integrazione e coordinamento delle gestioni sull'intero territorio di competenza e conseguire gli obiettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale previsti dall'ordinamento.*
 - *Premesso che tale affidamento transitorio era stato disposto in applicazione dell'art. 35 della L.448/2001 (Finanziaria 2002) che, al 5° comma, consentiva la possibilità di affidamento diretto del servizio in favore di società di capitali, di cui potevano far parte, per quanto concerne la componente*

pubblica, soltanto enti locali facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale.

- *Premesso che con deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2003 questa Conferenza aveva confermato l'affidamento disposto con la precedente delibera n. 8/2003 anche alla luce della normativa sopravvenuta ed in particolare dell'art. 14 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24.11.2003 n. 326, disposizione che, da un lato, aveva abrogato il 5 comma dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e, dall'altro lato, aveva disposto che l'erogazione di un servizio pubblico locale di rilevanza economica avvenisse con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano data garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.*
- *Premesso che, conclusivamente, nella delibera n. 16/2003 questa Conferenza ha deliberato di confermare l'affidamento transitorio ad AMGA della gestione, per lo spazio temporale di cinque anni ed ha approvato il Piano d'Ambito definitivo e la bozza della Convenzione.*
- *Premesso che nella convenzione approvata dalla delibera di cui sopra è stato stabilito il modello gestionale, e precisamente è stato previsto che il Gestore unico AMGA S.p.A. detiene il diritto esclusivo (cfr. art. 10 della Convenzione) di esercitare il servizio affidato all'interno dell'ambito e che l'Autorità d'ambito ha organizzato la gestione del servizio idrico (cfr. art. 13 della Convenzione) avvalendosi anche degli organismi salvaguardati con le delibere di questa Conferenza n. 4 del 13 maggio 2003 e n. 5 dell' 11 giugno 2003 e quelli autorizzati con la delibera n. 17/2003, conferendo al gestore il compito di coordinare tali soggetti, e che tale gestione verrà quindi esercitata da AMGA S.p.A. attraverso la propria controllata Genova Acque S.p.A., che ne costituisce il braccio operativo nel ciclo idrico essendo stata conferitaria del relativo ramo d'azienda;*
- *Osservato che, in esecuzione della citata decisione, in data 16 aprile 2004 AMGA S.p.A. e la Provincia di Genova, in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito, hanno stipulato la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato;*
- *Preso atto che nella decisione n.16/2003 si stabiliva – tra l'altro – “di fissare al 31 dicembre 2008 la scadenza dell'affidamento” ad AMGA S.p.A. della gestione e del coordinamento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza dell'ATO della Provincia di Genova;*
- *Vista la L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , entrata in vigore il 30 ottobre 2008 e portante norme relative alla “istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzione degli Enti Locali in materia di risorse idriche e gestioni rifiuti ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale)”;*
- *Considerato che in data 25 novembre 2008, la Società Iride Acqua Gas S.p.A.(subentrata, attraverso operazioni di fusione, ad AMGA S.p.A.) ha chiesto alla Provincia che venisse preso atto, da parte di questa Conferenza, della prosecuzione della gestione del SII nell'ATO Genovese in capo alla Società Iride Acqua Gas S.p.A., in virtù dell'art. 113 comma 15 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 della L. Regionale Liguria n. 39 del 28 ottobre 2008;*
- *Considerato che l'art. 4, commi 4° e 5°, della Legge Regionale citata ha stabilito che: “4. L'ATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie*

ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006. 5) Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere”.

- *Considerato che la concessione, già conferita alla Società Iride Acqua Gas S.p.A., era certamente da considerarsi esistente, ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 4 della l.r. 39/2008, al momento di entrata in vigore della l.r. stessa (30 ottobre 2008), atteso che la cessazione della concessione era fissata al 31 dicembre 2008;*
- *Considerato che la disposizione normativa di cui al comma V dell'art. 4 della l.r. 39/2008 statuisce che questa Autorità determini la data di cessazione della concessione esistente l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere.*
- *Considerata la evidente ed oggettiva impossibilità, ad oggi, di procedere, contestualmente alla presa d'atto della giuridica esistenza dell'affidamento al momento di entrata in vigore della l.r. 39/2008, alla concreta determinazione della durata della concessione esistente e all'aggiornamento e alla rinegoziazione della convenzione.*
- *Valutata l'opportunità che sia la fissazione della durata definitiva della gestione sulla base dei principi di cui sopra, sia la predetta rinegoziazione avvengano contestualmente entro il termine del 30 giugno 2009;*
- *Ritenuto che tale spazio di tempo è necessario per preparare adeguatamente i sopra citati adempimenti.*
- *Considerato che l'esito della determinazione della durata definitiva e della rinegoziazione saranno approvati con successiva deliberazione di questa Conferenza, la quale, in caso di esito negativo, assumerà le conseguenti decisioni;*
- *Valutata l'opportunità che questa Conferenza determini fin d'ora gli elementi essenziali sui quali procedere alla necessaria rinegoziazione della convenzione;*
- *Ritenuta l'opportunità che per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2009, la tariffa reale media del servizio rimanga invariata, rispetto a quella applicata nel 2008;*
- *Visto l'art. 11, primo comma della L.R. 39/2008, secondo cui “fino all'effettiva istituzione delle AATO di cui all'art. 2, continuano ad operare le forme di cooperazione tra gli Enti Locali degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

Uditi gli interventi;

A favore: n. 58 Comuni per un totale di abitanti pari al 98,63% della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno ;

Astenuti: nessuno ;

Allontanatisi prima della votazione: nessuno ;

PRENDE ATTO

1. *che l'art. 4, comma V della l.r. 39/2008 prevede che "Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del D.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere".*
2. *che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V l.r. 39/2008, la concessione, già assegnata in via temporanea e con affidamento diretto alla società Iride Acqua e Gas S.p.A., deve ritenersi esistente al momento di entrata in vigore della stessa l.r. 39/2008.*
3. *che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma V l.r. 39/2008, in sede di Conferenza, il mancato raggiungimento dell'accordo con il gestore in merito all'aggiornamento e alla rinegoziazione della convenzione impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative).*
4. *conseguentemente, che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma V della l.r. 39/2008 questa Autorità (nel caso di raggiungimento dell'accordo con il gestore, di cui al precedente punto 3) determinerà la data di cessazione della concessione esistente, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate a seguito di procedura ad evidenza pubblica (salva la possibilità di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal Gestore), fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere;*

Inoltre,

ESPRIME

La seguente decisione:

1. *di dare mandato al Comitato affinché, in costante rapporto con i territori e verificando altre realtà esistenti sul territorio nazionale, proceda all'istruttoria relativa alla determinazione della data di cessazione della concessione esistente e all'aggiornamento e rinegoziazione della convenzione in essere;*
2. *di stabilire, di conseguenza, che la concreta determinazione della data di cessazione della concessione e l'approvazione dell'aggiornamento e della rinegoziazione della convenzione (ovvero, il mancato raggiungimento dell'accordo con il Gestore, con le conseguenti determinazioni) saranno oggetto di apposita decisione di questa Conferenza, che dovrà intervenire entro il termine del 30 giugno 2009;*
3. *di dare atto che il Comitato, in sede di aggiornamento e di rinegoziazione della convenzione con il Gestore, si dovrà attenere ai seguenti principi fondamentali (che non costituiscono un elenco esaustivo, ma solo esemplificativo):*
 - a) *previsione di un regime tariffario che privilegi i consumi domestici, secondo criteri di equità sociale, che incentivi il risparmio idrico e che tenga conto delle differenti situazioni territoriali ed economiche e dei Piani tariffari già approvati, con la previsione che, per alcune attività,*

siano introdotti meccanismi che leghino la tariffa all'effettivo consumo annuale;

- b) definizione di meccanismi e strumenti per la verifica della congruità dei costi (vedasi prezzario) degli investimenti e dell'attività progettuale, posti in essere dal Gestore;*
 - c) definizione di espressa regolamentazione degli obblighi di comunicazione da parte del Gestore nei confronti dell'AATO e degli utenti, perseguendo il massimo grado di trasparenza;*
 - d) definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte del Gestore, dei documenti finanziari, progettuali e di rendicontazione;*
 - e) definizione di congrue penalità, da applicare da parte dell'AATO, in caso di inosservanza, da parte del Gestore, degli obblighi previsti dalla convenzione;*
 - f) mantenimento delle previsioni contrattuali che riconoscono un canone alle Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione del Gestore delle Infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli Enti Locali;*
 - g) previsione del mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio, attraverso il coordinamento delle Società salvaguardate;*
 - h) previsione che il futuro adottando Piano d'Ambito contenga, a favore dell'intera Comunità d'Ambito, adeguati riscontri dal punto di vista economico, al fine di una gestione del servizio improntata a criteri di economicità, da ottenersi o attraverso un rigoroso e prestabilito contenimento della tariffa, o attraverso la riduzione dei costi di gestione, o attraverso una riduzione concordata della percentuale di remunerazione del capitale;*
 - i) previsione di adeguata regolamentazione contrattuale delle utenze comunali;*
 - j) previsione di espresse pattuizioni che dimostrino attenzione nei confronti dei Comuni montani, con particolare riferimento alla previsione di forme compensative per quei territori da cui viene prelevata la risorsa;*
 - k) previsioni contrattuali che prevedano termini certi ed inderogabili per il rimborso dei mutui ai Comuni da parte del gestore;*
 - l) previsione di espressa condizione contrattuale, in forza della quale l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento per il periodo successivo al 30 giugno 2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della l.r. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride S.p.A. e/o di altre società salvaguardate;*
- 4. di stabilire che la tariffa reale media, dovuta per la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 01 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 sia la stessa applicata per l'anno solare 2008;**
- 5. di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione”.**
- Preso atto che il Comitato, in adempimento al mandato ricevuto, ha proceduto alla contrattazione con il gestore, tramite numerosi incontri tecnici, nel corso dei quali si è cercato di trovare un'ipotesi di accordo sulle diverse questioni oggetto di rinegoziazione;
 - Vista la relazione del Comitato dell'11 maggio u.s., allegata alla presente decisione per formarne parte integrale e sostanziale;

- Ritenuta l'opportunità, anche in vista della fruttuosità della stessa rinegoziazione, di fissare i punti sui quali è stato raggiunto l'accordo, fermo restando che, comunque, la definitiva determinazione della durata dell'affidamento è subordinata al raggiungimento del consenso con il gestore sull'intera contrattazione, che potrà prevedere anche ulteriori contenuti;
- Verificata l'opportunità che alcune questioni, che nella decisione n. 9/2008 erano indicate come oggetto di contrattazione, siano più esattamente inquadrare nel redigendo Piano d'Ambito;
- Valutata, inoltre, la necessità che la rinegoziazione comprenda anche il nuovo Piano d'Ambito, di cui è opportuno prevedere fin d'ora la redazione;
- Visto l'art. 11, comma 1, della L.R. 39/2008, secondo cui " fino all'effettiva istituzione delle A.A.T.O. di cui all'art. 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli Enti Locali degli Ambiti territoriali Ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

Uditi gli interventi;

A favore: n. 46 Comuni per un totale di abitanti pari al 89,96% della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (Comune di Cogorno) per un totale di abitanti pari al 0,60% della popolazione dell'Ambito;

Allontanatisi prima della votazione:

ESPRIME

la seguente decisione:

1. di prendere atto della relazione del Comitato dell' 11 Maggio u.s. allegata alla presente decisione quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, conseguentemente, che sui seguenti principi fondamentali, già esposti nella decisione n. 9/2008, è stato raggiunto un accordo con il gestore:
 - a) mantenimento delle previsioni contrattuali che riconoscono contributi compensativi (o altre somme comunque denominate) alle Amministrazioni Comunali per la messa a disposizione a favore del gestore delle infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli Enti Locali;
 - b) previsione del mantenimento delle attuali modalità di gestione del servizio, attraverso il coordinamento delle società salvaguardate;
 - c) la previsione del termine inderogabile di un mese, decorrente dalla comunicazione da parte dell'A.A.T.O., per il rimborso dei mutui ai Comuni da parte del gestore;
 - d) previsione di espressa condizione contrattuale, in forza della quale l'eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia dell'affidamento per il periodo successivo al 30/06/2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce di incostituzionalità e/o incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell'art. 113 comma 15-bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della L.R. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Iride S.p.A. e/o altre società salvaguardate, tutela dell'A.A.T.O. e dei suoi componenti;
3. di prendere ugualmente atto che sui seguenti principi fondamentali, già esposti nella decisione

n. 9/2008, il gestore ha manifestato una condivisione di principio, che peraltro necessita di un approfondimento per una conseguente definizione di dettaglio, relativamente a:

- a) definizione di meccanismi e strumenti per la verifica della congruità dei costi (vedasi prezzario) degli investimenti e dell'attività progettuale, posti in essere dal Gestore;
 - b) definizione di espressa regolamentazione degli obblighi di comunicazione da parte del Gestore nei confronti dell'A.A.T.O. e degli utenti, perseguendo il massimo grado di trasparenza;
 - c) definizione delle modalità e dei termini di presentazione, da parte del Gestore, dei documenti finanziari, progettuali e di rendicontazione;
 - d) definizione di congrue penalità, da applicare da parte dell' A.A.T.O., in caso di inosservanza, da parte del Gestore, degli obblighi previsti dalla convenzione;
 - e) previsione di adeguata regolamentazione contrattuale delle utenze comunali;
4. di stabilire che i seguenti principi fondamentali, già indicati nella decisione n. 9/2008, anziché costituire elementi di contrattazione con il gestore, debbano costituire principi, sulla scorta dei quali redigere un nuovo Piano d'Ambito:
- a) previsione di un regime tariffario che privilegi i consumi domestici, secondo criteri di equità sociale, che incentivi il risparmio idrico e che tenga conto delle differenti situazioni territoriali ed economiche e dei Piani tariffari già approvati, con la previsione che, per alcune attività, siano introdotti meccanismi che leghino la tariffa all'effettivo consumo annuale;
 - b) previsione che il futuro adottando Piano d'Ambito contenga, a favore dell'intera Comunità d'Ambito, adeguati riscontri dal punto di vista economico, al fine di una gestione del servizio improntata a criteri di economicità, da ottenersi o attraverso un rigoroso e prestabilito contenimento della tariffa, o attraverso la riduzione dei costi di gestione, o attraverso una riduzione concordata della percentuale di remunerazione del capitale;
 - c) previsione di espresse pattuizioni che dimostrino attenzione nei confronti dei Comuni montani, con particolare riferimento alla previsione di forme compensative per quei territori da cui viene prelevata la risorsa;
5. di prendere atto che, per quanto riguarda ciò che è indicato al punto 4 b), il gestore ha dichiarato la propria disponibilità a prevedere una riduzione dei costi di gestione e a prevedere che il raggiungimento della quota di remunerazione del capitale investito (fissata dal Metodo Normalizzato al 7%) avverrà non prima di tre anni dal momento della rideterminazione della durata dell'affidamento; per quanto riguarda ciò che è indicato al punto 4 c), il gestore, a prescindere da quelle che saranno le autonome decisioni dell' A.A.T.O. nell'ambito della propria potestà di determinazione delle tariffe, ha dichiarato la propria disponibilità a finanziare, con proprie risorse (e senza che ciò possa costituire componente tariffario), un evento o un'iniziativa, ogni anno di durata dell'affidamento, in Comuni, che abbiano sul proprio territorio un vaso, destinato all'approvvigionamento idrico dell'A.T.O. Genovese;
6. di ribadire che il mancato integrale raggiungimento dell'accordo impedirà la rideterminazione della data di cessazione della concessione e porterà alla revoca della concessione stessa (e, conseguentemente, comporterà la necessità di verificare altre opportunità per l'affidamento della gestione in forza delle vigenti normative), così come già previsto nella decisione n. 9/2008;

7. di stabilire che la rideterminazione della durata dovrà comunque avvenire dopo l'approvazione di un nuovo Piano d'Ambito e, conseguentemente, di dare mandato alla Segreteria Tecnica della Provincia di Genova (sotto la supervisione del Comitato), che potrà allo scopo avvalersi delle conoscenze e competenze del gestore e/o di eventuali consulenti esterni, di redigere una proposta di Piano d'Ambito, che dovrà recepire, oltre alle indicazioni riportate al precedente punto 4, lettere a), b) e c), anche tutte le istanze del territorio e dovrà essere portato all'approvazione di questa Assemblea entro il 30/06/2009;
8. di ribadire il mandato già conferito al Comitato con decisione n. 9/2008 di procedere alla determinazione della data di cessazione della concessione, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nel settore idrico a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità, da parte dell'A.A.T.O., di determinare la cessazione in una data successiva, qualora la stessa risulti proporzionata al tempo di recupero di eventuali investimenti effettuati dal gestore.

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Paolo Giampaolo)